

Beniamino Sandrini

Via del Fante, n° 21 - 37066 - CASELLE di Sommacampagna
T. 0458580003 - Cell. 3485214565 - Mail: beniaminosandrini@virgilio.it



Caselle di Sommacampagna (Caselle d'Erbe) **07.05.2025**

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Alla **Regione Veneto**
Area Tutela e Sicurezza Territorio
Direzioni Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso
U.O. Valutazioni Impatto Ambientale
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Alla **Regione Veneto**
Area Tutela e Sicurezza Territorio
Direzione Difesa del Suolo e Costa
SOS Lavori e Servizi Tecnici
difesasuolo@pec.regione.veneto.it

All' **Ing. Fabrizio Bertolaso**
SINDACO di Sommacampagna
sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

e per conoscenza:

Agli **Assessori e Consiglieri Comunali**

All' **ARPAV - Regione Veneto**
Area Tecnica e Gestionale
Unità Organizzativa Bonifiche dei Siti
Contaminati Veneto occidentale
dapvr@pec.arpav.it

Alla **Provincia di Verona**
U.O. Polizia Mineraria
ambiente.provincia.vr@pecveneto.it

Oggetto:

Procedura Codice n° 6193 – OSSERVAZIONI alla Domanda in data 23.12.2024 di proroga dei termini di coltivazione relativamente al Decreto del Direttore dell'Area n. 34 del 10.07.2020. Cava di sabbia e ghiaia, denominata "CEOLARA", sita in Comune di Sommacampagna (VR) ed esercita dalla ditta S.E.V. s.r.l..

Le presenti **OSSERVAZIONI alla Procedura con Codice n° 6193** di cui all'oggetto e relative alla "CAVA CEOLARA", sono presentate da **Beniamino Sandrini** residente in: **Via del Fante n° 21 - 37066 - Caselle di Sommacampagna - VR.**

PREMESSA

Per poter presentare delle Osservazioni, bisognerebbe che l'Istruttoria della Procedura in oggetto avesse da essere il più possibile "trasparente" in modo da poter permettere – a chiunque – **di presentare delle "adeguate" Osservazioni.**

Per come la Regione Veneto **sta gestendo la Procedura** della Domanda con Richiesta di Proroga in questione bisogna anche evidenziare che il **Responsabile dell'Istruttoria** è il **P.O. Francesco Case** ed il suo diretto superiore è il **Direttore della U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive: dott. Geol. Giulio Fattoretto**, i quali ovviamente si stanno assumendo delle Responsabilità in merito alla gestione della procedura di cui... **dovranno poi rispondere** nelle sedi più adeguate?

Si evidenziano i Responsabili di questa Procedura, perché - ad oggi - **non ho ancora avuto modo di prendere visione dei documenti** relativi alla Richiesta di Proroga presentata dalla SEV srl il 23.12.2024 e **nonostante diverse richieste di Accesso agli Atti** - l'Ufficio preposto della Regione Veneto - **non ha ancora provveduto a rendere pubblici a tutti**, tutti i documenti allegati alla domanda... e se questa **"OSSERVAZIONE"**... **viene comunque presentata**... ha anche lo scopo di evidenziare i **"comportamenti" tenuti dal Responsabile Dirigente** (che si assumerà tutte le conseguenze del caso)?

Come **parte integrante** di questa **"INCOMPLETA" OSSERVAZIONE** ("incompleta" a causa della mancata concessione di Accesso agli Atti)... si allega l'ultima **PEC inviata in Regione il 02.05.2025** ed avente ad oggetto: **"CAVA "CEOLARA" di Sommacampagna – SOLLECITO URGENTE al fine di poter avere un ACCESSO agli ATTI della Richiesta di Proroga presentata dalla SEV srl il 23.12.2024"** il quale contenuto deve essere inteso come **"parte fondamentale"** di questa **"INCOMPLETA" OSSERVAZIONE** e che va quindi intesa come **parte integrante** [Allegata questa PEC in **"APPENDICE"**].

Quando una richiesta di proroga – come questa in oggetto relativa alla Cava Ceolara – viene inviata 7 giorni prima della scadenza della Autorizzazione **è evidente che questa "anomalia" va evidenziata**, in quanto parrebbe che **anche senza nessuna istruttoria... una qualsiasi proroga verrebbe concessa comunque...** come se questo fosse prassi consolidata?

Ma quando l'area di proprietà della maggior parte del sedime della Cava **è di proprietà Comunale**, forse gli "istruttori" della Procedura **dovrebbero avere una "particolare" attenzione... visto che stiamo parlando di un "Bene Pubblico"?**

Breve analisi delle ditte: S.E.V. snc – S.E.V. spa – S.E.V. srl (le cui quote sono al 100% della BORGIO srl).

Dopo questa “DOVUTA” PREMESSA (necessaria per evidenziare anche i Responsabili del Procedimento) una particolare attenzione è dovuta in merito alle ditte che - negli anni - hanno ottenuto la autorizzazione a “coltivare” Cava Ceolara.

Al fine di avere un quadro il “più completo” possibile di cosa “sta accadendo” in Cava Ceolara è necessario esaminare (se pur sommariamente) la [Visura Camerale della S.E.V. srl](#) e l’ultimo Bilancio pubblicato (quello del 2023) scaricabili da questi link: [Bilancio 2023](#) – [Relazione Unitaria del Sindaco Unico](#) – [Verbale Assemblea](#) – [Visura Storica](#) e dato che la S.E.V. srl è di proprietà al 100% di un “Socio Unico” va anche esaminata la [Visura Storica](#) della ditta: [BORGIO srl](#).

Pur non avendo nessuna competenza in questioni societarie... qualche elemento merita di essere ricordato... visto che la ditta [BORGIO srl](#) nel [Bilancio 2023 della S.E.V. srl](#) è citata nel Capitolo: “Ristrutturazione del debito dove si legge:

Si precisa che la società è parte di un piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare sottoscritto in data 23 giugno 2016 accordo che vede coinvolte le società del Gruppo BORGIO srl (di cui la società ne è parte) con gli Istituti di Credito (Banca Monte Paschi di Siena, Unicredit Spa, Banco BPM Spa e Credito Emiliano spa).

Tenuto conto che le società appartenenti al “Gruppo BORGIO”, nel corso dell’anno 2018, non hanno interamente rispettato le condizioni previste dal piano si è resa necessaria la redazione di un “Nuovo Piano di Risanamento 2019-2027” atto a rimodulare il progetto di rimborso in linea con i flussi di cassa attesi.

Il “Nuovo Piano di Risanamento 2019-2027”, predisposto dall’Advisor Progesa Spa, asseverato dal Dott. Andreis Carlo in data 17 dicembre 2019 presso lo studio del Notaio Gasparro di Corsico (Rep. N. 29980), è stato approvato, nella versione definitiva, dagli organi amministrativi delle società in data 18 dicembre 2019. In data 28 dicembre 2019 è stato siglato con gli Istituti di Credito sopramenzionati il “Nuovo Piano di Risanamento 2019-2027”.

Nel corso del mese di gennaio 2024 la Società ha predisposto un aggiornamento del Nuovo Piano, che apporta alcune modifiche non sostanziali al medesimo, come dichiarato dalla relazione del dott. Stefano Bertolini, che conferma la fattibilità del Nuovo Piano.

La Società, in esecuzione del Nuovo Piano, come da ultimo modificato, ha chiesto alla Banca, la quale ha manifestato il proprio consenso, la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza 30 giugno 2023 e 31 dicembre 2023 e di prorogare il termine finale di rimborso del finanziamento dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027.

La società ha richiesto, e il Ceto bancario ha approvato, il cambiamento della data di rimborso delle linee infruttifere originariamente prevista al 31/12/25 in tre rimborsi annuali a partire dal 31/12/25 al 31/12/27.

E se (sempre nel Bilancio 2023) si legge che: “La società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società BORGIO Srl con sede in Mantova Via Cesare Battisti n. 9.”... è evidente che tutto quello che accade e che interessa la BORGIO Srl ha ovviamente delle ricadute sulla S.E.V. srl e sulle possibilità di questa di “poter” funzionare?

Poi che la S.E.V. srl (ancora a Bilancio 2023) dichiara che i suoi Dipendenti sono solo 3 (2 impiegati e 1 operaio) anche questo è un dettaglio da ricordare sulle possibilità che la ditta S.E.V. srl possa gestire – con proprie risorse – una attività di Cava che è svolta su area di proprietà Comunale sul cui fondo (era noto) che vi fossero dei limi da gestire?

E se il Bilancio 2023 è stato approvato il 28 Marzo 2024... ad oggi non si hanno notizie del contenuto del Bilancio 2024.

Non essendo un esperto di Bilanci Societari... credo che la situazione finanziaria della ditta S.E.V. srl abbia da essere verificata... in funzione di un “possibile” obbligo di smaltimento di materiali che potrebbero esserci in Cava Ceolara, i quali – se fossero materiali inquinanti – dovranno essere smaltiti “a spese” del titolare della CAVA CEOLARA?

Degli altri dettagli – che chiederebbero una verifica della sostenibilità economica della S.E.V. srl - sono da evidenziare visti i contenuti nella [Relazione Unitaria del Sindaco Unico](#) del 05.04.2024 e che... sono ricopiati nei seguenti paragrafi:

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto delle continuità aziendale nella redazione del bilancio di esercizio a meno che abbiano valutato che sussistano le condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercito il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre ... omississ... sono giunti ad una conclusione sull’appropriatezza da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un’entità in funzionamento.

Se di Bilanci... non ne capisco nulla... ancora meno comprendo le considerazioni riportate nella [Relazione Unitaria del Sindaco Unico](#) ai Soci in quanto sembra che il Sindaco abbia dei “sentori” e delle “incertezze” significative in merito al fatto che la S.E.V. srl abbia da continuare e/o da cessare di operare come una entità in funzionamento e dato che la maggior parte del sedime della Cava è di proprietà Comunale questi aspetti economici devono essere evidenziati?

Se ora andiamo ad esaminare da [Visura Storica](#) della **S.E.V. srl** apprendiamo che le prime notizie inerenti a questa ditta **iniziano negli anni 80** a partire da come riportato in questa frase: *“Denuncia modifica del 31.01.1980”*. Apprendiamo altresì che con *“Protocollo n. 23611/1996 del 23.07.1996”*, vi è stata una *“Cessione di quote con modifica patti sociali”* e poi apprendiamo che con *“Protocollo n° 30723/2001 del 05.07.2001”* **vi è stata una fusione** con altra società visto che *“In data 21.06.2001 è stato redatto il progetto di fusione mediante incorporazione della società S.E.V. spa sede in Via F.lli Bettili – Zevio – VR”* e pertanto anche della **S.E.V. SpA** va esaminata la [Visura Storica](#) dalla quale lettura si apprende che con *“Protocollo n° 33796/2001 del 10.08.2001”* c'è stata la *“Esecuzione della delibera dell'atto di Fusione con S.E.V. Società Escavazione Veneta srl – Data delibera fusione 06.08.2001”* e quindi – di fatto – si cambiano i tipi di società (snc, spa, srl) ma la **società responsabile della Cava è sempre la stessa** anche se cambiano i soci e/o le sigle?

Dato che tra **S.E.V. snc** prima e **S.E.V. SpA** dopo e - dal 2001 - il tutto quanto “fuso per incorporazione” nella **S.E.V. srl** parrebbe anche rappresentare **una evidente continuità aziendale nella gestione della Cava Ceolara**... dovrebbe essere evidente che... **tutto quanto possa essere scoperto e/o rinvenuto (dicono loro) sotto il fondo della Cava Ceolara e/o anche sotto le pareti delle suddetta Cava Ceolara...** sia sempre da ricondurre a delle “responsabilità” della **S.E.V. srl?**

A sostegno di questa tesi... va anche detto che alla data del **27.05.1998** [13 mesi dopo la sottoscrizione dell'Accordo con il Comune di Sommacampagna (che era avvenuto il 21.02.1997)] **il 99,7% delle quote sociali della S.E.V. SpA CF 01293070239... era posseduto dalla S.E.V. srl CF 00785890237** e per questo altro motivo **tutto quanto accaduto e tutto quanto potrebbe esserci sotto il fondo di Cava Ceolara - dal 1998 almeno - è di piena responsabilità di S.E.V. srl?**

Richiamo del Decreto n° 34 del 10.07.2020 (che avrebbe approvato l'ultimo ampliamento di Cava Ceolara)

Sempre per doverosa informazione in particolare per i **Consiglieri Comunali** si ricorda anche il [Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 34 del 10 luglio 2020](#) avente ad oggetto: *“Ditta S.E.V. s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata “CEOLARA” e sita in Comune di Sommacampagna (VR). D.Lgs. n. 152/2006 L.R. 4/2016 D.G.R. n. 568/2018 - L.R. 13/2018”* – con il relativo [ALLEGATO “A”](#) e il relativo [ALLEGATO “B”](#) dove il **punto 11 del Decreto 34/2000** così recita:

11. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni prima della consegna del presente provvedimento e funzionali all'efficacia della presente autorizzazione:

- a. presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, **a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale** in numerario o in titoli di stato **al valore corrente di euro 940.000,00 (novecentoquarantamila/00)**, oppure, sempre per lo stesso importo, **copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato**. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, **in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate**. La documentazione costituente il deposito cauzionale **dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;**
- b. presentare documentazione comprovante il possesso dei titoli di disponibilità dell'intera area di cava e delle eventuali aree pertinenti, debitamente registrati all'Ufficio del registro e controfirmati da codesta ditta in originale, **aventi almeno la durata indicata al punto n. 8;**

E se il sottoscritto legge questa frase: *“La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria”* è evidente che tutto quello che la **SEV srl sostiene di aver rinvenuto... “casualmente”** sotto il fondo della Cava Ceolara – compreso delle inadempienze e/o irregolarità accadute – sono tutte a carico e **in piena responsabilità della attuale ditta: SEV srl** che si trova a gestire la “coltivazione” della Cava Ceolara che – ricordiamo di nuovo – per la maggior parte è di proprietà comunale.

E visto che al **punto 11.b** viene citato il **punto 8...** ricordiamo il contenuto di questo punto... che è il seguente: *“di fare obbligo alla ditta di **concludere i lavori di estrazione entro il 31.12.2024** e **concludere i lavori di sistemazione ambientale entro il 31.12.2026**, attivandosi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nella temporalità assegnata, fermo restando che decorsa l'efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato e fatta salva eventuale proroga concessa su istanza del proponente dall'autorità che ha emanato il provvedimento medesimo, la procedura di V.I.A. dovrà essere reiterata”*.

E visto che al **punto 8** viene citata la **procedura di VIA** che **dovrà essere reiterata**, possiamo ricordare che il **Decreto VIA n° 95 del 30.08.2019 ALLEGATO “A” al Decreto n° 34 del 10.07.2020”** è... **già scaduto in data 30.08.2024** e pertanto potrebbe anche essere scaduto il Parere della Commissione VIA e quindi dovrebbe essere REITERATA la VIA?

Viste le questioni societarie delle varie ditte che - dall'anno 1980 - **hanno gestito CAVA CEOLARA** a partire dalla: **S.E.V. snc** a seguire con la **S.E.V. SpA** e la incorporazione per fusione di questa con la **S.E.V. srl** (la cui criticità sulla continuità aziendale è stata anche evidenziata nella [Relazione Unitaria del Sindaco Unico ai Soci](#)) parrebbe essere evidente che le responsabilità di quello che potrebbe esserci sotto il fondo e sotto le pareti di Cava Ceolara **sono tutte di S.E.V. srl.**

Una Richiesta di Proroga come un... “CAVALLO DI TROIA” per ottenere nuovi ampliamenti?

Visto che la **S.E.V. srl** ha presentato **altre DUE domande** di ampliamento di Cava Ceolara, come risulta dal documento: **VOLUMI GHIAIA PRAC** della Regione Veneto (aggiornato al 22.04.2025) dove si vede (dalla tabella riportata qui sotto) l'esistenza di una domanda al punto n° 4 per **0,95 milioni di mc** (quella relativa al Decreto n° 34 del 10.07.2020) una **nuova 1ª domanda al punto n° 16 per 0,76 milioni di mc.** e una **nuova 2ª domanda al punto n° 20 per 1,1 milioni di mc.** – per un totale in **ampliamento di nuovi metri cubi di ghiaia da scavare per un totale di 1,86 milioni di mc.** che appare essere una **richiesta improponibile** visto la scadenza della Concessione al 21.02.2027 come questa era stata sottoscritto tra il Comune di Sommacampagna e la S.E.V. SpA in data 21.02.1997 (per la durata 30 anni).

Come è ormai noto, **se il 31.12.2024 era già scaduta la Autorizzazione al proseguo della Coltivazione di CAVA CEOLARA**, solo in data **11.04.2025** il sottoscritto (come il Comune) ha avuto la conoscenza che il **23.12.2024** la “S.E.V. srl” aveva **richiesto una proroga** per “Coltivare” la Cava fino al **31.12.2029** e per Ricomposizione Ambientale al **31.12.2031**.

In merito a **CAVA CEOLARA** andrebbe anche “ricordato” il **“Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 440 del 29/11/2023 (BUR n. 1715 del 29/12/2023)”** avente oggetto: **“Ditta S.E.V. s.p.a.. Cava di sabbia e ghiaia denominata “CEOLARA” in Comune di Sommacampagna (VR) Decreto n. 34 del 10.07.2020. Sospensione temporanea della coltivazione e nullastata utilizzo temporaneo dell'area di cava. (L.R. 13/2018)”** del quale Decreto... il sottoscritto non ne ha il contenuto, ma da quanto riportato nell'oggetto **pare vi sia un errore** visto che la **S.E.V. SpA** è una ditta cessata e la CAVA CEOLARA è gestita dalla **S.E.V. srl**.

Ciò sopra evidenziato, si rammenta che sul BUR della Regione Veneto – ad oggi – **non è stato ancora pubblicato nessun Decreto** che abbia autorizzato una **“ripresa dei lavori” di coltivazione** dopo il Decreto di Sospensione.

Che su Cava Ceolara vi siano dei problemi sia societari che sulla gestione della Cava credo sia evidente e quindi appare **“anomalo”** che la **S.E.V. srl** abbia richiesto **2 ampliamenti** una **nuova 1ª domanda al punto n° 16 per 0,76 milioni di mc.** e poi una altra **nuova 2ª domanda al punto n° 20 per 1,1 milioni di mc.** – per un totale in **ampliamento di 1,86 milioni di metri cubi di ghiaia da scavare.**

SABBIA E GHIAIA

P.R.A.C. art. 8 e DGR n. 1212/2021

ELENCO AGGIORNATO AL 22/04/2025

AMBITO PROVINCIALE DI VERONA						
Ordine temporale domanda di cava	Volume richiesto [Mmc]	CAVA	ISTRUTTORIA	Norma	AUTORIZZATE	Volume disponibile [Mmc]
						13,19
1	0,43	TURCHETTI 4	CONCLUSA	PAUR	SI	12,76
2	0,05	MOLINARA	CONCLUSA	PAUR	SI	12,71
3	0,22	VIGNEGA	CONCLUSA	PAUR	NO	12,71
4	0,95	CEOLARA	CONCLUSA	PAUR	SI	11,76
5	0,46	CORTE PACE	CONCLUSA	PAUR	SI	11,30
6	0,31	PEZZETTE 2	IN CORSO	LR13		10,99
7	0,30	VANTINA SUD	CONCLUSA	PAUR	SI	10,69
8	0,68	BERTACCHINA II°	CONCLUSA	PAUR	SI	10,01
9	0,30	SFRIZZERA EST	CONCLUSA	PAUR	SI	9,71
10	0,54	TURCHETTI 4 AMPL. NORD	CONCLUSA	PAUR	SI	9,17
11	0,69	VANTINA SUD EST	CONCLUSA	PAUR	SI	8,48
12	0,29	PRIMAVERA SUD	CONCLUSA	PAUR	SI	8,19
13	0,30	PRIMAVERA EST	IN CORSO	PAUR		7,89
14	0,27	CASA CANDIDA	IN CORSO	PAUR		7,62
15	0,51	CASTAGNA AMPL. EST	IN CORSO	PAUR		7,11
16	0,76	CEOLARA II° AMPL	IN CORSO	PAUR		6,35
17	0,24	TURCHETTI 4 AMPL. SUD	IN CORSO	PAUR		6,11
18	1,50	VANTINA II°	IN CORSO	PAUR		4,61
19	1,13	CAVA RODIGINA	IN CORSO	PAUR		3,48
20	1,10	CEOLARA 2	IN CORSO	PAUR		2,38
21	0,30	SFRIZZERA EST 2	IN CORSO	PAUR		2,08
22	0,30	CAVA VANTINA SUD 2	IN CORSO	PAUR		1,78
23	0,37	SANT'ANNA	IN CORSO	PAUR		1,41
24	0,63	CA' CERE'	IN CORSO	PAUR		0,78
25	0,29	CORTE PACE	IN CORSO	PAUR		0,49
26	0,99	BERTACCHINA II°	IN CORSO	PAUR		-0,49
27	-	CA' NOVA TACCONI	IN CORSO	PAUR		-0,49
28	0,85	CASSETTA	IN CORSO	PAUR		-1,35
29	1,487	CASOTTONE CA' NOVA TACCONI)	IN CORSO	PAUR		-2,84
30	0,422	LODOVICA	IN CORSO	PAUR		-3,26

Vista queste **due nuove richieste di ampliamento** di CAVA CEOLARA parrebbe essere evidente che il sottoscritto abbia da rivolgersi a **tutti i Consiglieri Comunali** formulando questa domanda: **“La Richiesta di Proroga di Cava Ceolara è come un “CAVALLO di TROIA” ideato al fine di poter ottenere DUE NUOVI AMPLIAMENTI! (1° da 760.000 mc e 2° da 1.100.000 mc.)?”**... una Domanda che potrebbe essere la risposta ad **un mio dubbio** visto quanto richiesto nella **Domanda di Proroga** come presentata dalla **ditta S.E.V. srl** il cui Socio Unico è la **ditta BORGIO srl** (che, a quanto pare, ha dei problemi con le Banche) e il Sindaco Unico della S.E.V. srl ha espresso **criticità sulla continuazione aziendale?**

Sempre per dovere di cronaca, va detto che **in data 07.04.2025** il sottoscritto aveva inviato una PEC alla Regione con questo oggetto: **“CAVA “CEOLARA” di Sommacampagna - Riscontro alla Comunicazione prot. 1736336 del 04.04.2025 - inviata dall'Ing. Vincenzo Artico - della Regione Veneto - Area Tutela e Sicurezza Territorio - Direzione Difesa del Suolo e Costa - SOS Lavori e Servizi Tecnici”** con una **specifico richiesta di Accesso agli Atti** della richiesta di Proroga.

A seguito di questa mia richiesta, se la Regione mi comunicava che **in data 11.04.2025** aveva **richiesto alla S.E.V. srl di autorizzare l'accesso agli atti** e alla S.E.V. srl aveva concesso 10 giorni di tempo per rispondere, ad oggi, **dopo 27 giorni** il sottoscritto **non ha ancora preso visione della documentazione allegata alla Richiesta di Proroga**, la cui domanda il sottoscritto ha potuto prenderne visione solo perché questa era stata pubblicata all'Albo Pretorio **in data 11.04.2025**.

Cosa, come e quanto la Regione Veneto stia facendo in merito alla **Domanda di Proroga come presentata dalla S.E.V. srl (ormai nel lontano 23.12.2024)** e/o **se la Regione Veneto intenda pubblicare un avviso di avvio del procedimento** in modo che **chiunque (compreso il sottoscritto) possa esaminare i documenti** e poi di conseguenza **presentare anche Osservazioni... questo non è noto** e pertanto **anche la procedura di una eventuale proroga sembra essere illegittima**.

Non avendo ancora avuto accesso ai documenti della Richiesta di Proroga... se il sottoscritto vuole accedere a delle informazioni relative a CAVA CEOLARA alcune di queste sono reperibili tra gli **allegati di domanda di ampliamento** che era stata **inviata in Regione Veneto in data 27.11.2018** e che aveva questo oggetto: *“PROCEDIMENTO UNICO (art. 27-bis DLGS 152/06). 72. Proponente: S.E.V. S.R.L. Ampliamento in approfondimento della cava di sabbia e ghiaia denominata “Ceolara” sita in Comune di Sommacampagna (VR) - Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR); Comune interessato: Sona (VR)”*... dalla quale **RELAZIONE TECNICA MINERARIA** si può leggere questo capitolo:

SALVAGUARDIA DELLE AREE GIÀ RINATURALIZZATE

La cava Ceolara vede oggi un avanzato grado di rinaturalizzazione delle scarpate, pertanto con il nuovo progetto di ampliamento si mira a mantenere il più possibile invariate le superfici già ricomposte morfologicamente, evitando, ove possibile, di eliminare le zone boscate già sviluppate. Questa scelta, che in prima analisi appare semplice e logica, in realtà cela una scelta imprenditoriale molto forte, che si concretizza nella rinuncia all'estrazione della risorsa ancora presente al di sotto di tutte le fasce perimetrali ripristinate, in quanto sarebbe possibile rimaneggiare le scarpate e creare gli approfondimenti in linea con quanto già autorizzato in precedenza, cioè con scarpate di 38/40 gradi di inclinazione.

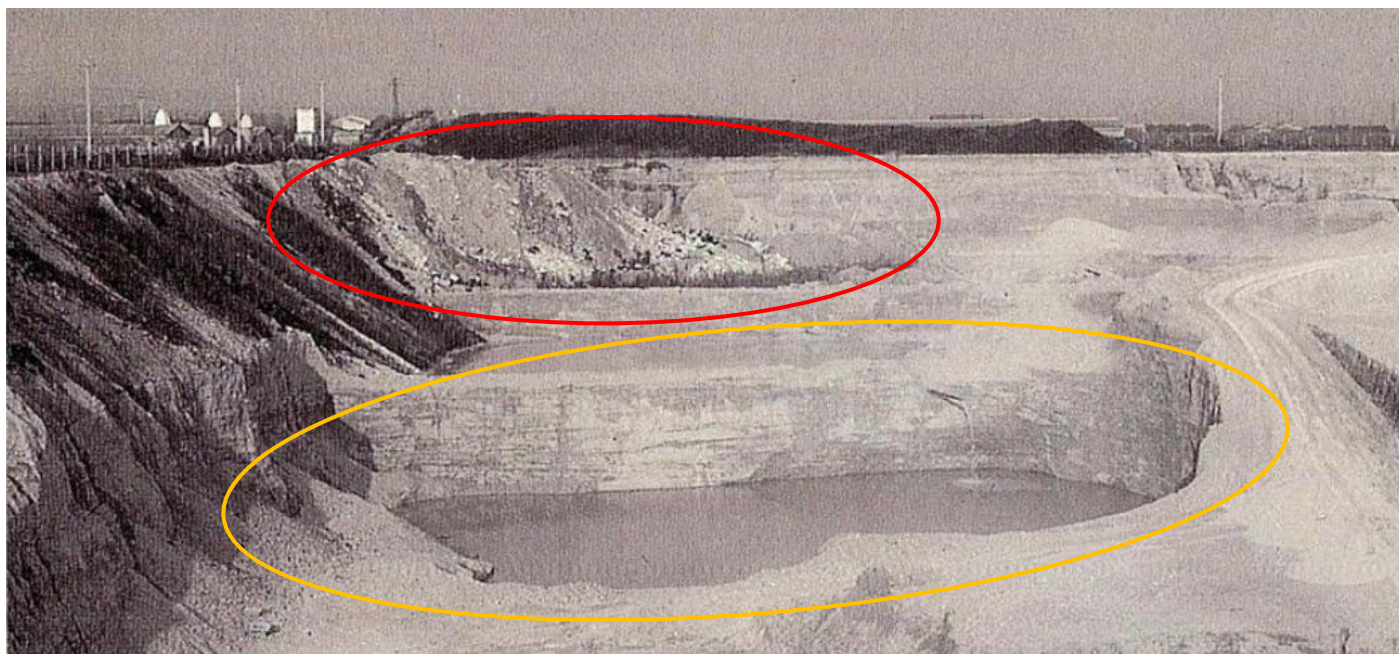
Altro scopo del progetto è quello di evitare, per quanto possibile, la movimentazione dell'ingente volume materiali limosi accumulati nel tempo e derivanti dalla presenza delle vecchie vasche di decantazione dei limi poste nella zona centrale della cava. Tali aree in parte piane e in parte inclinate attualmente svolgono infatti una importante funzione ecologica, essendo colonizzate da vegetazione spontanea e da ingenti nidificazioni di topino o rondine riparia, che scava tunnel nelle pareti subverticali sabbiose e limose per creare il nido.

Sempre per dovere di cronaca e di maggiori informazioni utili ai Consiglieri Comunali va detto che **in data 23.11.2018 – 4 giorni prima della presentazione della Domanda di Ampliamento di Cava Ceolara avvenuta il 27.11.2018** - la S.E.V. srl aveva chiesto una proroga dei termini in quanto se entrambi i termini di coltivazione di sistemazione ambientali di CAVA CEOLARA **sarebbero scaduti in data 31.12.2018**, la S.E.V. srl aveva chiesto una proroga per i lavori di Estrazione per il **31.12.2021** e per i lavori di sistemazione ambientale per il **31.12.2021**.

Quella allora richiesta di proroga **era stata anche acquistata dal Comune con Prot. n° 31565/2018 del 19.12.2018**, ed era stata riprodotta nella **Osservazione alla Istanza di VIA che avevo presentato in data 01.02.2029** e che aveva ad oggetto: *“OSSERVAZIONE n° 02 - Istanza VIA 72/2018 - Ampliamento in approfondimento della Cava di Sabbia e Ghiaia denominata “Ceolara” sita in Sommacampagna - VR con “Proponente” S.E.V. srl [presentata su terreno di Nuda Proprietà Comunale] con PROPOSTA di VARIANTE al P.A.T. e al P.I. per realizzare un “PARCO URBANO”*”.

In quella mia Osservazione – già allora evidenziavo – che in una parte della Cava Ceolara vedi sottostante immagine tratta dalla pagina 18 del Libro edito dal Comune a titolo: **“Sommacampagna: un Territorio, una Comunità”** (foto con il punto di ripresa ben identificabile, visto che sullo sfondo a destra si vedono degli allevamenti di polli ancora oggi presenti e a sinistra si vedono i tralicci dell'elettrodotto presente in Cava Ceolara) c'erano delle vasche dove **potrebbero essere stati scaricati dei rifiuti (elisse di colore rosso)** e dove erano **ben evidenti delle vasche di accumulo dei fanghi di lavorazione della ghiaia (elisse colore arancione)** che poi... **potrebbero essere rimasti sotto il fondo di cava**.





Se ingrandiamo dei dettagli delle foto riprodotta nella pagina precedente diventano più evidenti dove **potrebbero essere stati scaricati dei rifiuti** (*elisse di colore rosso*) e dove erano **ben evidenti delle vasche di accumulo dei fanghi** di lavorazione della ghiaia (*elisse colore arancione*) che poi... **potrebbero essere rimasti sotto il fondo di cava**.

Da questo altro ingrandimento sono ben evidenti i **due tralicci dell'elettrodotto** che permettono di evidenziare il punto di vista **dove queste foto sono state scattate** e **riguardano la parte nord della allora Cava Ceolara** e che sono nella stessa identica posizione dove la S.E.V. srl sostiene che sarebbero stati da loro rinvenuti "casualmente" dei fanghi.



Ciò premesso va evidenziato che nel riscontro alle Osservazioni del sottoscritto – come riportate a pagina 21 e 22 del [parere n° 91 del 24.07.2019 del Comitato Tecnico Regionale VIA](#) il Proponente l'Istanza di VIA per l'ampliamento di Cava Ceolara abbia cercato di interpretare a proprio favore queste foto sostenendo che era di difficile interpretazione individuare il punto di vista fotografico e quindi va evidenziato che già nel 2019 la SEC srl era a conoscenza di queste vasche dove potevano esserci dei fanghi ma anche potrebbero esserci dei rifiuti (che oggi vanno caratterizzati).

□ *Le immagini in bianco e nero risalenti al 1986 e pubblicate sul libro "Sommacampagna: un territorio, una comunità" ritraggono un'attività estrattiva che probabilmente riproduce la cava Ceolara. Purtroppo è molto difficile interpretare il punto di vista fotografico in quanto in primo luogo la morfologia della cava è stata nel tempo modificata notevolmente e in secondo luogo dalla nascita di cava Ceolara, avvenuta intorno agli anni '70, si sono succedute nella sua gestione diverse ditte. Tuttavia ugualmente si distinguono due elementi: il primo è un impianto di lavorazione degli inerti e il secondo è una serie di vasche di decantazione dei limi prodotti dallo stesso impianto. L'impianto è stato realizzato, probabilmente a inizio degli anni '80, nella porzione centrale della cava e smantellato alla fine degli anni 2000. A metà degli anni '80 era prassi consolidata lavorare le ghiaie eseguendo i lavaggi con acqua e creare le cosiddette "Vasche di decantazione dei limi" in cui veniva depositata la frazione umida limosa derivante dalla pulizia delle ghiaie. Tali vasche nel tempo si asciugano e si crea un deposito di materiali limoso sabbiosi che hanno scarsa utilità commerciale. Essendo la percentuale di limo presente nel mistone variabile dal 10% al 15%, è facile comprendere che i depositi di limi nelle cave*

raggiungono volumetrie rilevanti. Ancora oggi tali materiali, una volta certificata l'idoneità chimico-fisica, vengono reimpiegati per l'impermeabilizzazione del fondo delle cave e per i ripristini ambientali delle scarpate. Nella porzione nord-est della cava Ceolara sono presenti vecchi depositi di limi, probabilmente quelli ritratti dalle fotografie storiche.

Nel tempo quelle vasche di decantazione si sono asciugate e rivegetate in modo spontaneo, creando un ambiente vegetato da specie igrofile che il progetto di ampliamento ha voluto preservare per il futuro. La fotografia aerea del 23 agosto 2003 riportata a pagina 7 delle osservazioni del Sig. Beniamino Sandrini, riprende le vasche dei limi in questione.

Queste dichiarazioni del Proponente l'Istanza di VIA vanno tutte confutate e vanno oggi respinte per questi motivi:

- 1°** Era già noto dal 2018 che - dove oggi avrebbero casualmente ritrovato i fanghi i fanghi (o altro) - c'erano già prima.
- 2°** Se le foto sono dell'anno 1986 va detto che prima la **S.E.V. snc**, poi trasformata in **S.E.V. SpA** e nel seguito poi fusa per incorporazione della **S.E.V. srl** sono – di fatto – **gli stessi soggetti giuridici** che – almeno dal 1980 – hanno gestito Cava Ceolara e pertanto **sono i responsabili** se oggi vengono rinvenuti "casualmente" (a dire della **S.E.V. srl**) dei fanghi.
- 3°** Se i fanghi trovati nella porzione centrale e a nord della allora Cava Ceolara sono lì da oltre 30 anni parrebbe essere evidente che quei fanghi sono "secchi" e che si possono lavorare e spostare facilmente in altre parti della Cava al fine di essere utilizzati per la risagomatura delle pareti e per il successivo ripristino ambientale della Cava Ceolara.



- 4°** Se va indagato **cosa ci sarebbe sotto il fondo di Cava Ceolara** visti anche gli scavi irregolari del 05.06.2009 (vedi sopra) le stesse indagini andrebbero effettuate anche sulle pareti al fine di verificare se la pendenza di scavo era stata quella autorizzata e/o si era scavato di più come è evidente in questa foto dove lo scavo sembra essere quasi verticale.



In merito a quanto riportate a pagina 21 e 22 del [Parere n° 91 del 24.07.2019 del Comitato Tecnico Regionale VIA](#) il Proponente l'Istanza di VIA per l'ampliamento di Cava Ceolara abbia cercato di interpretare a proprio favore queste informazioni è riprodotto anche nel qui sotto estratto dove delle frasi e dichiarazioni del proponente sono evidenziate

Le immagini in bianco e nero risalenti al 1986 e pubblicate sul libro "Sommacampagna: un territorio, una comunità" ritraggono un'attività estrattiva che probabilmente riproduce della cava Ceolara. Purtroppo è molto difficile interpretare il punto di vista fotografico in quanto in primo luogo la morfologia della cava è stata nel tempo modificata notevolmente e in secondo luogo dalla nascita di cava Ceolara, avvenuta intorno agli anni '70, si sono succedute nella sua gestione diverse ditte. Tuttavia ugualmente si distinguono due elementi: il primo è un impianto di lavorazione degli inerti e il secondo è una serie di vasche di decantazione dei limi prodotti dallo stesso impianto. L'impianto è stato realizzato, probabilmente a inizio degli anni '80, nella porzione centrale della cava e smantellato alla fine degli anni 2000. A metà degli anni '80 era prassi consolidata lavorare le ghiaie eseguendo i lavaggi con acqua e creare le cosiddette "Vasche di decantazione dei limi" in cui veniva depositata la frazione umida limosa derivante dalla pulizia delle ghiaie. Tali vasche nel tempo si asciugano e si crea un deposito di materiali limoso sabbiosi che hanno scarsa utilità commerciale. Essendo la percentuale di limo presente nel mistone variabile dal 10% al 15%, è facile comprendere che i depositi di limi nelle cave raggiungono volumetrie rilevanti. Ancora oggi tali materiali, una volta certificata l'idoneità chimico-fisica, vengono reimpiegati per l'impermeabilizzazione del fondo delle cave e per i ripristini ambientali delle scarpate. Nella porzione nord-est della cava Ceolara sono presenti vecchi depositi di limi, probabilmente quelli ritratti dalle fotografie storiche. Nel tempo quelle vasche di decantazione si sono asciugate e rivegetate in modo spontaneo, creando un ambiente vegetato da specie igrofile che il progetto di ampliamento ha voluto preservare per il futuro. La fotografia aerea del 23 agosto 2003 riportata a pagina 7 delle osservazioni del Sig. Beniamino Sandrini, riprende le vasche dei limi in questione.

CONCLUSIONI... con delle DOMANDE

Dato che il sottoscritto ha avuto conoscenza da poco che domani 08.05.2025 è stato convocato il Consiglio Comunale posso formulare questa domanda: **"La Richiesta di Proroga di Cava Ceolara è come un "CAVALLO di TROIA" ideato al fine di poter ottenere DUE NUOVI AMPLIAMENTI (1° da 760.000 mc e 2° da 1.100.000 mc.)?"**.

Visto che **è già accaduto** che pochi giorni dopo la richiesta di proroga nel 2018 è poi stata presentata una richiesta per un ampliamento di Cava Ceolara la domanda come sopra formulata potrebbe essere illegittima visto che la S.E.V. srl in Regione ha già presentato due domande di ampliamento della Cava Ceolara per un **totale di 1,86 milioni di mc.**

Viste le **Visure Camerali** e il Bilancio 2023 della S.E.V. srl e vista la **Relazione del Sindaco Unico** non sarebbe il caso di **effettuare delle indagini "più approfondite"** al fine di verificare lo stato economico della S.E.V. srl per verificare – in particolar modo – se questa ditta **ha la possibilità di presentare delle adeguate Polizze Fidejussorie?**

Dato che ad oggi non si è a conoscenza di cosa ci sia sotto il fondo e sotto le pareti di Cava Ceolara **non sarebbe il caso e l'obbligo di effettuare dei carotaggi sul fondo fino alla falda acquifera e sulle pareti... fino ai confini di proprietà?**

Dato che ad oggi non risulta essere mai stato pubblicato nessun avviso di avvio di questa procedura di proroga a scavare nella Cava Ceolara (e quindi nessuno potrà presentare delle Osservazioni) questa procedura adotta **sarebbe illegittima?**

Visto che nella procedura della Istanza di VIA il Comune di Sona **era ed è "Comune interessato"** se il Comune di Sona non fosse stato coinvolto e avvisato dell'avvio di questa richiesta... questa procedura adotta **sarebbe illegittima?**

Non essendomi ancora stato concesso l'Accesso agli Atti della Richiesta di Proroga a scavare nella Cava Ceolara - come presentata dalla S.E.V. srl - è evidente che al sottoscritto *(e a tutti gli altri Cittadini e/o Enti Territoriali)* viene impedito di poter esercitare il diritto di presentare delle Osservazioni e pertanto questa procedura adotta **sarebbe illegittima?**

Non sapendo chi dovrebbe rispondere a queste domande - nel dubbio - parrebbe essere evidente che il Comune di Sommacampagna abbia da agire **al fine che la proroga – come richiesta dalla S.E.V. srl – abbia da essere respinta?**

Un cittadino "nativo" di Caselle:

Beniamino Sandrini

INTEGRAZIONE delle ore 12:29 alla PEC (che era quasi terminata e già in fase di invio)

Mentre stavo **terminando di scrivere questa PEC** – alle ore 12:29 di oggi 07.05.2025 - dalla Regione Veneto **ho ricevuto una Comunicazione** (come qui sotto viene riprodotta) con la quale mi vengono comunicate delle motivazioni per le quali la SEV srl “giustificherebbe” la sua negazione ad un mio legittimo Accesso agli Atti, alla cui Comunicazione – per ora – non rispondo in quanto **in attesa del Consiglio Comunale del 08.05.2025 durante il quale** – quasi sicuramente – **verranno illustrati i documenti di cui oggi mi viene negato l’accesso?**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 07/05/2025 Protocollo N° 0226687 Class: H.420.02.1 Fasc. 449

Allegati N° 0

Oggetto: Cava di sabbia e ghiaia denominata “CEOLARA”, sita in Comune di Sommacampagna (VR) e in esercizio alla ditta S.E.V. s.r.l. in virtù del provvedimento n. 34 del 10.07.2020.
Richiesta di accesso agli atti.

Spett.le Signor
Beniamino Sandrini
Via Del Fante n. 21
37066 SOMMACAMPAGNA VR
beniamino.sandrini@legalmail.it

e, p.c. Alla ditta
S.E.V. s.r.l.
Via Tassoni n. 20/22
46100 MANTOVA MN
sevsrl@legalmail.it

Con nota in data 07.04.2025, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 178934 del 08.04.2025, il Sig. Beniamino Sandrini ha chiesto copia della documentazione inerente la richiesta di proroga del termine per la conclusione dei lavori di coltivazione presentata dalla ditta S.E.V. s.r.l. in data 23.12.2024 nonché copia di una eventuale autorizzazione di concessione di proroga.

Con nota prot. n. 186261 del 11.04.2025 la scrivente struttura ha avviato il procedimento di accesso, in adempimento alle prescrizioni di cui alla L. 07.08.1990, n. 241 comunicando alla contro interessata, la ditta S.E.V. s.r.l. la possibilità di proporre, anche per via telematica, motivata opposizione all’accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, precisando altresì che decorso il termine, la scrivente struttura avrebbe provveduto in merito alla richiesta.

Con nota in data 19.04.2025, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 202438 del 22.04.2025 la ditta S.E.V. s.r.l. ha proposto opposizione alla richiesta di accesso agli atti formulata in data 07.04.2025 con le seguenti motivazioni:

- assenza di un interesse diretto, concreto e attuale (art. 22 L. 241/1990; art. 2 D.P.R. 184/2006) in quanto il Sig. Sandrini non risulta titolare di alcun diritto soggettivo o interesse legittimo in relazione all’attività della cava “CEOLARA”. Non è proprietario di aree contigue, non rappresenta comitati o enti collettivi formalmente costituiti, né partecipa a procedimenti tecnici o amministrativi inerenti la cava e conseguentemente l’accesso è stato richiesto in assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa;

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it



- richiesta non finalizzata alla tutela di situazioni giuridiche soggettive (art. 24, comma 7, L. 241/1990) in quanto l'accesso agli atti non può essere utilizzato quale strumento esplorativo o inquisitorio da parte di privati non legittimati. La richiesta non è collegata ad alcuna azione o diritto di difesa giuridicamente fondato, configurandosi come forma indebita di controllo sull'attività privata e sull'operato dell'Amministrazione;
- tutela della riservatezza e degli interessi economici e commerciali (art. 24, comma 6, L. 241/1990; art. 5-bis, comma 2, lett. c, D.Lgs. 33/2013) dal momento che i documenti contenuti nella pratica relativa alla proroga dell'attività estrattiva contengono dati, considerazioni, nonché informazioni tecniche, progettuali, intellettuali ed economiche. La divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere l'attività imprenditoriale della scrivente, violando la riservatezza e la protezione di interessi legittimi tutelati dalla legge. In particolare, il D.Lgs. 33/2013, art. 5-bis, comma 2, lettera c), dispone che l'accesso è escluso qualora comporti un pregiudizio concreto alla tutela di segreti commerciali, industriali, finanziari o professionali.

Con note in data 14.04.2025, acquisita al protocollo regionale n. 191006 del 14.04.2025 ed in data 02.05.2025, acquisita in Regione al prot. n. 219012 del 02.05.2025, il Sig. Beniamino Sandrini ha reiterato la propria richiesta di accesso agli atti.

Con la presente, rilevato che effettivamente dal tenore della richiesta inviata non emerge a quale tipologia di accesso agli atti sia assimilabile e su quale interesse trovi fondamento, si chiede alla S.V. di esplicitare in tal senso.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DELLA U.O.
SERVIZIO GEOLOGICO E ATTIVITA' ESTRATTIVE
Dott. Geol. Giulio Fattoreto

Responsabile del Procedimento: dott. ing. Vincenzo Artico

U.O. Servizio geologico e attività estrattive: il Direttore dott. geol. Giulio Fattoreto

Responsabile dell'istruttoria P.O.: Francesco Case tel. 041.2792565

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da GIULIO FATTORETTO, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

FC

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) C0NO2P

P.IVA 02392630279

Se nei prossimi giorni andrò a rispondere a questa PEC... **prima resto in attesa di cosa il Comune di Sommacampagna andrà ad OSSERVARE con Delibera di Consiglio Comunale alla richiesta di Proroga, in quanto parrebbe essere logico che a detta Deliberazione abbiano da essere allegati TUTTI i Documenti inerenti alle Osservazioni come Deliberate?**

Dato che la PEC che stavo scrivendo ad oggetto: **"Procedura Codice n° 6193 – OSSERVAZIONI alla Domanda in data 23.12.2024 di proroga dei termini di coltivazione relativamente al Decreto del Direttore dell'Area n. 34 del 10.07.2020. Cava di sabbia e ghiaia, denominata "CEOLARA", sita in Comune di Sommacampagna (VR) ed esercita dalla ditta S.E.V. s.r.l."** è stata **anche predisposta come Contributo per il Consiglio Comunale** che si terrà domani ed avente questo ordine del giorno: **"Cava di sabbia e ghiaia, denominata "CEOLARA", sita in Comune di Sommacampagna (VR) ed esercita dalla ditta S.E.V. s.r.l. Procedimento di proroga ai sensi della L.R. 13/2018 dei termini di coltivazione relativamente al Decreto del Direttore dell'Area n. 34 del 10.07.2020. Osservazioni"**, **per il momento invio questa PEC.**

Un cittadino "nativo" di Caselle:

Beniamino Sandrini

Alla presente PEC (così come sopra integrata) SI AGGIUNGE anche la PEC del 02.05.2025 al fine che questa abbia da essere parte sostanziale dell'Osservazione (vedi pagine seguenti).

Beniamino Sandrini

Via del Fante, n° 21 - 37066 - CASELLE di Sommacampagna
T. 0458580003 - Cell. 3485214565 - Mail: beniaminosandrini@virgilio.it

PROJECT TO PROTECT COME SALVARE CASELLE PROGETTARE PER PROTEGGERE www.vivicaselle.eu

Caselle di Sommacampagna (Caselle d'Erbe) **02.05.2025**

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Alla **Provincia di Verona**
U.O. Polizia Mineraria
ambiente.provincia.vr@pecveneto.it

Alla **Regione Veneto**
Area Tutela e Sicurezza Territorio
Direzione Difesa del Suolo e Costa
SOS Lavori e Servizi Tecnici
difesasuolo@pec.regione.veneto.it

e per conoscenza:

Alla **Regione Veneto**
Area Tutela e Sicurezza Territorio
Direzioni Valutazioni Ambientali
Supporto Giuridico e Contenzioso
U.O. Valutazioni Impatto Ambientale
valutazioniambientali.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

All' **ARPAV - Regione Veneto**
Area Tecnica e Gestionale
Unità Organizzativa Bonifiche dei
Siti Contaminati Veneto occidentale
dapvr@pec.arpav.it

Oggetto:

CAVA "CEOLARA" di Sommacampagna – SOLLECITO URGENTE al fine di poter avere un ACCESSO agli ATTI della Richiesta di Proroga presentata dalla SEV srl il 23.12.2024

Premesso che il **14.04.2025** avevo inviato una **PEC** ad oggetto: **"CAVA "CEOLARA" di Sommacampagna - Riscontro alla Comunicazione prot. 186261 del 04.04.2025 – con RINNOVO di RICHIESTA di ACCESSO agli ATTI come già richiesto"** a quella PEC avevo **ALLEGATO due** documenti: **il 1°** PEC dalla Regione Veneto dell' **11.04.2025** ad oggetto: **"Cava di sabbia e ghiaia denominata "CEOLARA", sita in Comune di Sommacampagna (VR) e in esercizio alla ditta S.E.V. s.r.l. in virtù del provvedimento n. 34 del 10.07.2020. Richiesta di accesso agli atti"**. [**Allegato n° 1**] e **il 2°** Copia della **Domanda di Proroga della SEV** che **il sottoscritto ha preso visione solo dopo che questa era stata pubblicata all'Albo Pretorio il 14.04.2024** (ma senza nessun documento allegato) che era stata protocollata il **11.04.2025** [**Allegato n° 2**]

Dato che nella PEC... ricevuta dalla Regione il **11.04.2025** indirizzata alla **SEV srl** [**Allegato n° 1**] c'è scritto questo: **La contro interessata entro 10 giorni dalla ricezione dalla presente comunicazione può proporre, anche per via telematica, motivata opposizione all'accesso. Decorso tale termine, la scrivente provvederà in merito alla richiesta, essendo trascorsi oltre 20 giorni, si invia un SOLLECITO URGENTE di ACCESSO a... "TUTTI agli ATTI" relativi alla Domanda di Proroga presentata dalla SEV il 23.12.2024**

Per come sopra evidenziato... **l'unico documento che è già stato pubblicato all'Albo Pretorio di Sommacampagna è solo la copia della Domanda di Proroga** [**Allegato n° 2**] e **tutti i documenti allegati alla Domanda del 23.12.2024, NON sono... MAI stati resi pubblici e pertanto nessuno ha nemmeno MAI potuto presentare delle Osservazioni.**

Ciò premesso... si ricorda che in data 30.04.2025 si è poi tenuta la Commissione Consiliare Tecnica e **si evidenzia che - ad oggi - nessun altro documento - relativo a quella Domanda di Proroga... NON è MAI stato reso pubblico.**

Visto che all'Albo Pretorio del Comune di Sommacampagna **è stata pubblicata solo la copia della Domanda di Richiesta della Proroga** della Autorizzazione della CAVA CEOLARA, con la presente... **SI CHIEDE di avere anche la COPIA di tutta la corrispondenza e di tutta la documentazione... intercorsa tra la Regione Veneto ed il Comune di Sommacampagna.**

Visto che – per l'ennesima volta – **sto richiedendo l'ACCESSO agli ATTI della Domanda di Proroga della Autorizzazione di Cava Ceolara** e visto **lo SCHEMA della Sezione dello scavo da effettuare al fine di asportare dei limi di lavorazione di fanghi** - perché proiettato sullo schermo nella Sala Consiliare (dove si è tenuta la Commissione Consiliare Tecnica) - credo che **delle considerazioni siano da fare e da comunicare – con urgenza – a tutti gli indirizzi come sopra riportati.**



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
Provincia di Verona

AVVISO DI CONVOCAZIONE COMMISSIONE CONSILIARE TECNICA

Ai sensi dell'art. 11 comma 8 del Regolamento del Consiglio Comunale,

SI AVVISA

che è stata convocata
la Commissione Consiliare Permanente Tecnica per il
giorno

MERCOLEDÌ 30 APRILE 2025 - ore 17:00

presso la sala consiliare con il seguente ordine del giorno:

1. Cava di sabbia e ghiaia, denominata "CEOLARA", sita in Comune di Sommacampagna (VR) ed esercita dalla ditta S.E.V. s.r.l. Procedimento di proroga ai sensi della L.R. 13/2018 dei termini di coltivazione relativamente al Decreto del Direttore dell'Area n. 34 del 10.07.2020.

Sommacampagna li, 24/04/2025

IL PRESIDENTE
Silvia Caprara

Dato che è noto che il sottoscritto **presenta Osservazioni alla VIA e VAS** che interessano Sommacampagna... ricordo una [PEC inviata al Comune il 30.01.2024](#) ad oggetto: "**OSSERVAZIONI e CONSIDERAZIONI alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità della Variante Sostanziale a Volume Invariato della Cava di Sabbia e Ghiaia denominata "CEOLARA" - Proc. 01-24 - che... NON DEVE ESSERE APPROVATA**" e da quella PEC riporto alcune immagini... ricordando che quelle tre Osservazioni che allora avevo presentato... **già dal Gennaio 2024... erano già agli atti della Regione Veneto**, che forse il tecnico istruttore della pratica in Regione **forse non ha visto** e che pertanto oggi **si portano alla sua attenzione**.

Quando – come pubblico (*unico presente*) nella Sala Consigliare - ho visto proiettato sullo schermo lo **schema di scavo** per asportare i limi... **a strati in orizzontale** giustificando così che **servirebbero 5 anni per asportare quei limi...** è ovvio che sono rimasto basito, visto che circa un anno fa la SEV srl avevano già spostato una considerevole quantità di limi, **scavando "in verticale"** sulla parete e - a quanto pare - senza delle adeguate protezioni di sicurezza per i lavoratori.



Da queste foto – già note all'Ufficio Ecologia in quanto inserite in una [PEC inviata al Comune il 30.01.2024](#) e soprattutto **già note anche alla Regione Veneto** visto che sono relative alla [PROCEDURA 01-24](#) – è evidente che **hanno scavato in verticale** e che **hanno spostato notevoli quantità di limi** utilizzando una tecnica che è **ben diversa da quella illustrata** (sullo schermo durante la seduta della Commissione Consigliare) che prevede una asportazione **"a strati" orizzontali**.



Se in questa parte della Cava Ceolara - per asportare dei limi della lavorazione della Ghiaia - **avevano scavato quasi "in verticale"** e **in pochi giorni** hanno tolto tutti questi limi... **perché** nella zona dove dicono che avrebbero "casualmente" rinvenuto dei limi... **dovrebbero servire 5 anni** per asportare dei limi **la cui consistenza potrebbe essere simile a questi?**

E' evidente che la proposta di procedere a **scavare per "strati orizzontali"** è una **invenzione ideata dai Progettisti** al fine di giustificare una richiesta di una proroga che però... **non può essere concessa se scavano come hanno già fatto?**



Per asportare dei limi (derivanti dai fanghi di lavorazione della ghiaia), non solo **hanno scavato in verticale** (vedi sopra) ma forse **hanno anche distrutto un consistente habitat naturale**... "colonizzato da **vegetazione spontanea** e da **ingenti nidificazioni di topino o rondine riparia**, che scava tunnel nelle pareti subverticali sabbiose e limose per creare il nido".



In queste foto - riprese in data **01.05.2025** - è ben evidente la lunghezza (circa 250 m.) di **quanta area della Cava sia stata interessata da asportazione di limi** (nel riquadro giallo).

Lo stato della situazione della **attuale parete (quasi verticale)** è ben evidente nel dettaglio qui a lato riprodotto (e riquadrato in rosso) dove **sono ancora evidenti i segni lasciati dai denti dalla benna** dello scavatore utilizzato.

Se in questa parte di Cava Ceolara (in poche settimane) **hanno asportato migliaia di metri cubi di limo** (scavando "in verticale") si può dubitare che **l'obiettivo di SEV srl di scavare a strati e di scavare per altri 5 anni, altro non è che un banale tentativo inventato ad arte al fine di riuscire ad ottenere una proroga a continuare a scavare senza averne il diritto?**



In attesa di una **RISPOSTA "URGENTE"** alle **richieste di Accesso agli Atti** (come già formulate), si porgono distinti saluti.

Un cittadino "nativo" di Caselle:

Beniamino Sandrini



Data	Protocollo N°	Class:	Fasc.	Allegati N°
11/04/2025	0186261	H.420.02.1	449	0

Oggetto: Cava di sabbia e ghiaia denominata "CEOLARA", sita in Comune di Sommacampagna (VR) e in esercizio alla ditta S.E.V. s.r.l. in virtù del provvedimento n. 34 del 10.07.2020.
Richiesta di accesso agli atti.

Alla ditta
S.E.V. s.r.l.
Via Tassoni n. 20/22
46100 MANTOVA MN
sevsrl@legalmail.it

e, p.c. Spett.le Signor
Beniamino Sandrini
Via Del Fante n. 21
37066 SOMMACAMPAGNA VR
beniamino.sandrini@legalmail.it

Si comunica che con nota in data 07.04.2025, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 178934 del 08.04.2025, il Sig. Beniamino Sandrini ha chiesto copia della documentazione inerente la richiesta di proroga del termine per la conclusione dei lavori di coltivazione presentata dalla ditta S.E.V. s.r.l. in data 23.12.2024 nonché copia di una eventuale autorizzazione di concessione di proroga.

Con la presente si dà avvio al procedimento di accesso, in adempimento alle prescrizioni di cui alla L. 07.08.1990, n. 241.

Si segnala che la pratica è di competenza della U.O. Geologia della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici e che l'incaricato agli adempimenti istruttori di cui alla L.R. 13/2018 per la Provincia interessata è il p.min. Francesco Case.

La contro interessata **entro dieci giorni** dalla ricezione della presente comunicazione può proporre, anche per via telematica, motivata opposizione all'accesso. Decorso tale termine, la scrivente provvederà in merito alla richiesta.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DELLA U.O.
SERVIZIO GEOLOGICO E ATTIVITA' ESTRATTIVE
Dott. Geol. Giulio Fattoretto

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da GIULIO FATTORETTO, il cui originale viene conservato nel sistema informatico della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

U.O. Servizio geologico e attività estrattive: il Direttore dott. geol. Giulio Fattoretto
Responsabile dell'istruttoria P.O.: Francesco Case tel. 041.2792565

FC

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del Suolo e della Costa
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it*

DOMANDA DI PROROGA DEI TERMINI
E/O AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 12 L.R. 13/2018)
(Art. 146 D.lgs. 42/2004)

n. identificativo marca da bollo
01211579673978
come da allegata
autocertificazione (Mod Da02.2)

* * *

Alla Regione del Veneto
Direzione Difesa del Suolo e della Costa
U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive
Cannaregio - Calle Priuli n. 99
30121 VENEZIA
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it

Il sottoscritto PATTARINI GIUSEPPE, nato a _____ il _____ residente a _____
_____ in qualità di legale rappresentante e per conto della ditta S.E.V.
SOCIETÀ ESCAVAZIONE VENETA S.R.L. C.F. 00785890237 con sede a MANTOVA IN VIA
TASSONI N. 20/22, 46100, titolare dell'autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta Regionale
n. 34 in data 10/07/2020 a coltivare la cava di SABBIA E GHIAIA¹ denominata CEOLARA in Comune di
SOMMACAMPAGNA (VR), i cui termini per la conclusione dei lavori di estrazione sono stabiliti al
31/12/2024 e di sistemazione al 31/12/2026

chiede

ai sensi dell'art. 12 della L.R. 13/2018, la **proroga** dei citati termini per la conclusione

☐ dei lavori di ESTRAZIONE fino al 31/12/2029.

☐ dei lavori di SISTEMAZIONE fino al 31/12/2031.

[E/O IN CASO DI CAVA RICADENTE IN VINCOLO PAESAGGISTICO]

chiede

☐ ai sensi dell'art 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 7 del DPR 31/2017 l'**autorizzazione paesaggistica** in
procedura semplificata per la prosecuzione dei lavori di coltivazione della cava secondo il progetto
autorizzato.

Allega almeno la seguente documentazione a firma di tecnico abilitato e sottoscritta dal direttore lavori ai sensi
dell'art. 18, comma 3 della L.R. 13/2018:

¹ Materiale principale autorizzato.

☐ NEL CASO DI PROROGA DEI LAVORI DI ESTRAZIONE

- rilievo topografico, sezioni che evidenziano l'avanzamento dei lavori rispetto all'autorizzato;
- relazione tecnica che evidenzia le motivazioni della mancata conclusione dei lavori nei tempi stabiliti;
- relazione tecnica che evidenzia l'avanzamento dei lavori, con particolare riguardo al volume di materiale ancora disponibile, con particolare riferimento alla persistenza dell'ammissibilità ambientale, alla congruità dell'ammontare del deposito cauzionale in relazione agli obblighi posti a carico della ditta e alla corretta gestione dei lavori di coltivazione con considerazioni sull'eventuale contenzioso in atto;
- documentazione che attesta il mantenimento dei titoli di disponibilità del giacimento per la temporalità richiesta.

☐ NEL CASO DI PROROGA SOLO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE allega almeno la seguente documentazione:

- rilievo topografico, sezioni che evidenziano l'avanzamento dei lavori rispetto all'autorizzato;
- relazione tecnica che evidenzia le motivazioni della mancata conclusione dei lavori nei tempi stabiliti.

E inoltre:

☐ Ai sensi della D.G.R. 1400/2017 allega inoltre studio di valutazione di incidenza nei confronti di siti della rete Natura 2000 oppure modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza.

☐ NEL CASO DI RICHIEDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ALLA PROSECUZIONE DEI LAVORI allega la seguente documentazione

- (*file in formato pdf*) documentazione che evidenzia lo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione in rapporto al progetto autorizzato e alle eventuali prescrizioni imposte.

Allega infine:

- ☐ attestazione del versamento dell'importo di € 100,00 per le spese di istruttoria alla Tesoreria regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit spa intestato a Regione del Veneto – Servizio di Tesoreria, indicando come causale: "ISTANZA" e il nome della cava.

Mantova, 11/23/2024

Timbro e firma

Documento firmato digitalmente

APPENDICE – Foto riprese in data 01.05.2025









24.06.2021



27.02.2025

